

## Natanti

---

Rischi esclusi dall'assicurazione e rivalsa (Art. 2 delle condizioni)

L'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- b. nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;
- c. nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- d. nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- f. nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti;
- g. nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea" se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'autorizzazione;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. La garanzia non opera in ogni caso per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara salvo che si tratti di regate veliche.

Rinuncia al diritto di rivalsa (Art. 3 delle condizioni)

La Società, a parziale deroga dell'art.2, rinuncia al diritto di rivalsa:

- a. nel caso in cui il natante sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b. nel caso in cui il natante sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la rivalsa è limitata al conducente, fino al 10% della somma liquidata con il massimo di € 500,00 per sinistro. La presente limitazione alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico, ovvero da certificata tossicodipendenza; la deroga non opera inoltre se l'ente o la società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato in uso il veicolo.